



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

L'Assessore

DECRETO N. 10219 / 324

DEL 07.11.2013

Oggetto: **Art. 3 LR 18/2013 - Protocollo di accordo approvato con delibera n. 46/30 del 31.10.2013. Individuazione delle condizioni economiche massime applicabili alle operazioni di cessione pro soluto.**

- VISTO l'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha introdotto, anche mediante i relativi provvedimenti attuativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un meccanismo di certificazione obbligatoria dei crediti vantanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO l'art. 3, della L.R. 26 luglio 2013, n. 18, che prevede la promozione di accordi con gli intermediari finanziari volti allo smobilizzo presso il sistema bancario dei crediti commerciali certificati, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura, appalto e prestazione professionale, vantati verso l'Amministrazione regionale, nonché verso le altre pubbliche amministrazioni aderenti al Protocollo;
- VISTA la deliberazione della Giunta n. 46/30 del 31 ottobre 2013, con la quale è stata data attuazione alla legge regionale sopra citata, attraverso l'approvazione di uno schema di Protocollo di accordo, e dei relativi moduli di adesione, finalizzata alla conclusione di operazioni di cessione pro soluto dei crediti certificati vantati nei confronti dell'Amministrazione regionale, nonché delle altre pubbliche amministrazioni aderenti al Protocollo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CONSIDERATO che, in forza della summenzionata delibera, all'Assessore della programmazione è affidato il compito di definire, con proprio decreto, i limiti massimi delle condizioni economiche da applicare alle operazioni di cessione pro soluto in esito ad apposita indagine esplorativa presso il settore creditizio;

PRESO ATTO che tale indagine esplorativa, come risulta dalla nota prot. 10193 del 07.11.2013 della Direzione generale della Programmazione, è stata condotta dal Servizio Credito attraverso l'espletamento delle seguenti attività:

- analisi delle rilevazioni statistiche effettuate dalla Banca d'Italia sui tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge 108/96;
- esame del report trimestrale pubblicato ad aprile 2013 dall'Osservatorio permanente sui rapporti Banche – Imprese;
- valutazione comparativa delle condizioni economiche applicate alle operazioni di cessione riportate sui fogli informativi pubblicati dagli intermediari finanziari;
- sondaggio diretto presso i vari intermediari finanziari operanti sia sull'intero territorio nazionale sia esclusivamente sul territorio regionale;

CONSIDERATO che sussiste l'interesse a garantire la massima flessibilità e personalizzazione delle offerte presenti sul mercato, anche in ragione dei criteri di valutazione del merito creditizio, nonché la massima adesione al Protocollo da parte degli intermediari finanziari

PRESO ATTO che, in esito all'indagine svolta e in forza delle considerazioni che precedono, i limiti massimi delle condizioni economiche da applicare alle operazioni di cessione pro soluto sono stati individuati nei seguenti:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

- tasso di sconto dell'operazione di cessione determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Protocollo di accordo, come segue: tasso onnicomprensivo non superiore all'euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread comprensivo di ogni onere e costo (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc), che non dovrà essere superiore al 4,50% su base annua. Ulteriori spese accessorie sono pari a zero;
- interesse moratorio determinato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Protocollo di accordo, come segue: tasso su base annua non superiore all'euribor a 1 mese, maggiorato di uno spread che non può superare la percentuale su base annua del 6%;

RITENUTO che le condizioni massime sopra individuate sono più vantaggiose di quelle mediamente applicate sul mercato, nonché compatibili con le condizioni offerte sul territorio regionale;

RITENUTO pertanto di dover provvedere, secondo quanto sopra esposto, alla definizione dei limiti massimi delle condizioni economiche da applicare alle operazioni di cessione pro soluto concluse sulla base del Protocollo di accordo il cui schema è stato approvato con deliberazione di GR n. 46/30 del 31.10.2013

DECRETA

ART. 1 Le condizioni economiche da applicare alle operazioni di cessione pro soluto concluse, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 26 luglio 2013, n. 18, in forza del Protocollo di accordo, devono rispettare i seguenti limiti massimi:

- tasso di sconto dell'operazione di cessione determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Protocollo di accordo, come segue: tasso onnicomprensivo non superiore all'euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread comprensivo di ogni onere e costo (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc), non superiore al 4,50% su base annua. Ulteriori spese accessorie sono pari a zero;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

- interesse moratorio determinato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Protocollo di accordo, come segue: tasso su base annua non superiore all'euribor a 1 mese, maggiorato di uno spread non superiore al 6% su base annua.

L'assessore

Alessandra Zedda